

**CIRCOLARE N. 34/2022****DECISIONE (UE) 2022/1108 DELLA COMMISSIONE DEL 1° LUGLIO 2022**

**FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESENZIONE DALL'IVA PER L'IMPORTAZIONE DELLE MERCI DESTINATE A ESSERE DISTRIBUITE O MESSE A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DELLE PERSONE IN FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA E ALLE PERSONE CHE NE HANNO BISOGNO IN UCRAINA.**

**1. Premessa**

Nell'ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare l'eccezionalità della crisi determinata dalla guerra in Ucraina, è stata adottata la Decisione (UE) 2022/1108 del 1° luglio 2022<sup>[1]</sup> recante le condizioni per l'applicazione, da parte degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta<sup>[2]</sup>, dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA alle merci importate<sup>[3]</sup> per essere destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (d'ora in avanti Decisione).

**2. Ambito applicativo**

La Decisione prevede che:

- I. gli Stati membri interessati possono concedere la franchigia dai dazi e dall'IVA all'importazione per le merci importate presso i medesimi Stati, a condizione che:
  1. le merci siano destinate alla distribuzione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina oppure messe a disposizione delle medesime persone, restando di proprietà degli Enti importatori, e che tali merci soddisfino i requisiti degli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 degli articoli 52,55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE;
  2. le importazioni siano effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per

---

<sup>[1]</sup> pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L. 178 del 5 luglio 2022

<sup>[2]</sup> Austria, Croazia, Cechia, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Finlandia e Italia.

<sup>[3]</sup> ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e, per l'IVA per le merci importate dell'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri richiedenti.

- II. possono essere ammesse alla franchigia da dazi e Iva anche le importazioni di merci effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, nel rispetto dei sopra richiamati articoli da 75 a 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli da 52 a 57 della Direttiva 2009/132/CE;
- III. possono essere ammesse all'esenzione anche importazioni effettuate da Enti autorizzati da altri Stati membri o per merci destinate ad Enti ucraini autorizzati con l'assolvimento di obblighi di notifica.

I Servizi unionali hanno predisposto un elenco indicativo delle merci ammissibili in franchigia doganale reperibile al seguente indirizzo:¶

<https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Indicative%20list%20final.pdf>

Tale elenco viene altresì reso consultabile, con la traduzione in italiano, sul sito ADM-sezione speciale crisi Russia-Ucraina.

La Decisione dispone l'efficacia delle misure per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e detta precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l'esenzione ai quali è chiesto di fornire nelle tempistiche previste, la natura ed i quantitativi ammessi all'importazione in franchigia, gli Enti autorizzati ad usufruire della franchigia in esame e le misure prese per assicurare gli scopi della Decisione, il rispetto delle condizioni prescritte ed i relativi controlli.

In attesa di specifiche linee guida da parte dei Servizi unionali sulle modalità operative da seguire per l'attuazione delle diverse ipotesi previste, si forniscono indicazioni per eventuali operazioni riconducibili ai punti I e II.

### **3. Adempimenti procedurali**

Come anticipato, le operazioni di importazione in parola per usufruire della franchigia dal dazio e dell'esenzione da IVA devono avere ad oggetto merci da destinare alle specifiche finalità individuate dalla Decisione ed essere svolte da o per conto di Enti appartenenti alle seguenti categorie:

- organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri;
- unità di pronto soccorso.

A tal fine, gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l'operazione di importazione affinché quest'ultimo ne valuti il possesso dei previsti requisiti di appartenenza alle richiamate categorie. A tale fine, potrà essere utilizzato il modello allegato 1 alla presente circolare.

Una volta ottenuta da parte dell'Ufficio delle dogane la conferma dell'iscrizione nell'Elenco degli Enti beneficiari della Decisione, l'Ente (o altro soggetto per suo conto) potrà procedere alla

presentazione delle relative dichiarazioni doganali riportando in fase dichiarativa, tra l'altro, il numero di iscrizione comunicatogli<sup>[4]</sup>.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione e non distrazione dall'uso ammesso delle merci per le quali l'Ente viene autorizzato alla franchigia, e considerati gli obblighi a carico degli Stati membri di attuare le opportune misure al fine di verificare l'effettiva rispondenza dell'operazione doganale alle condizioni previste dalla Decisione medesima, dovranno essere seguite le seguenti istruzioni di compilazione della dichiarazione doganale e dei documenti a corredo con i quali i soggetti che intervengono nell'operazione attestano la ricorrenza delle previste condizioni.

Per ciascuna operazione doganale l'Ente che richiede l'applicazione della franchigia è tenuto alla compilazione del modello "Certificato15AO"(allegato 2 alla circolare), in cui attesta, tra l'altro, la destinazione dei beni tra quelli ricompresi nella portata della Decisione di cui al precedente elenco e, se del caso, indica il soggetto che effettuerà l'importazione per suo conto; in tale ipotesi, l'importatore che opera per conto dell'Ente dovrà compilare il modello "Certificato16AO"(allegato 3 alla circolare).

I predetti modelli dovranno essere allegati alle pertinenti dichiarazioni doganali.

Le importazioni per le quali si chiede l'applicazione della franchigia ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1186/2009 e 51 della Direttiva CE 132/2009 saranno effettuate presentando una dichiarazione doganale, da trasmettere telematicamente, con tracciato H1 con indicazione nel D.E. 1/11 del codice C 26, da indicare obbligatoriamente nelle due ipotesi di seguito rappresentate.

- I. Se l'importatore è il destinatario finale dei beni (Ente beneficiario) saranno seguite le seguenti ulteriori regole di compilazione:
  1. D.E. 3/16 "Importatore": indicazione codice EORI dell'importatore (coincidente con l'Ente beneficiario)
  2. D.E. 2/3: indicazione obbligatoria dei codici documento:
    - a. "14AO" "Iscrizione nell'elenco Enti beneficiari Decisione (UE) 2022/1108" con specificazione del numero di iscrizione comunicato dall'ufficio delle dogane, nel formato AAAAMMGG\_CodiceUfficio\_Progressivo, nel campo identificativo documento;
    - b. "15AO" "Dichiarazione resa dall'Ente beneficiario.
- II. Se l'importatore è diverso dall'Ente beneficiario destinatario finale dei beni, e a condizione che esista un rapporto contrattuale tra i due soggetti, dovranno essere indicati:
  1. D.E. 3/16 "Importatore": indicazione codice EORI dell'importatore;
  2. D.E. 3/27 "Destinatario": indicazione codice EORI dell'Ente beneficiario o in assenza di tale ultimo codice, la denominazione e l'indirizzo dello stesso nel D.E. 3/26.
  3. D.E. 2/3: indicazione obbligatoria dei seguenti codici documento:
    - a. "14AO" "Iscrizione nell'elenco Enti beneficiario (Decisione (UE) 2022/1108)" con specificazione del numero di iscrizione comunicato dall'ufficio delle dogane, nel formato AAAAMMGG\_CodiceUfficio\_Progressivo, nel campo identificativo documento;

---

<sup>[4]</sup> Il numero di iscrizione è composto da data, codice ufficio e numero progressivo nel formato "AAAAMMGG\_CodiceUfficio\_Progressivo"; il progressivo è un numero di 3 cifre, comprensivo degli zeri iniziali.

- b. “15AO” “Dichiarazione resa dall’Ente beneficiario”
- c. “16AO” “Dichiarazione resa da importatore che opera per conto dell’Ente beneficiario (Decisione (UE) 2022/1108).

Si rammenta che le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità dal soggetto avente titolo o operante per conto dell’Organizzazione/Ente beneficiario, con ogni conseguenza di legge sia sul piano penale sia di decadenza dai benefici conseguiti a seguito di false dichiarazioni rese, ai sensi del combinato degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 2000.

Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte a sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.

Marcello Minenna

**ALLEGATI: 4**